

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 5-440

Determinazione ed approvazione dell'aggiornamento relativo all'importo dei diritti istruttori per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico della Regione Piemonte. Modifiche alla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013 in attuazione dell'articolo 49 della l.r. n. 5/2012, sono stati definiti gli importi dei diritti istruttori per lo svolgimento delle attività in materia sismica, differenziandoli in relazione alla tipologia degli interventi progettati, al tipo di procedimento previsto nonché al numero delle varianti sostanziali ai progetti originari e stabilendone altresì gli importi minimi e massimi;

con la medesima D.G.R. è stata inoltre stabilita l'esclusione dalla corresponsione dei diritti istruttori per gli interventi di competenza degli enti territoriali e le loro forme associative nonché per gli interventi conseguenti a calamità naturali, demandando a successive deliberazioni della Giunta l'individuazione di eventuali ulteriori casi di esclusione;

così come previsto dalla D.G.R. n. 21 - 5361 del 21/02/2013, con successiva D.D. n. 1859 del 01/08/2013 sono state definite le modalità operative inerenti il versamento dei diritti istruttori in materia di prevenzione del rischio sismico ed il relativo ambito di applicazione;

con la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta Regionale ha provveduto a modificare le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie in materia di prevenzione del rischio sismico, già definite con precedente D.G.R. 4-3084 del 12/12/2011.

Preso atto che:

dalla prima applicazione dei diritti istruttori, come definiti nei provvedimenti sopra richiamati, sono emerse alcune incongruenze rispetto ai criteri stabiliti dall'art. 49 della l.r. n. 5/2012, non risultando sempre coerente il rapporto tra l'importo determinato dalla D.G.R. 21-5361 e la complessità dell'istruttoria, legata alla tipologia dell'intervento e alla sua destinazione d'uso, secondo le puntuali indicazioni della Normativa Tecnica vigente sulle costruzioni;

le nuove procedure in materia sismica introdotte con la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, che sono diventate efficaci dal 1 ottobre 2014, non prevedono più il controllo a campione sulle denunce presentate ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 nelle zone sismiche 3 e 4;

l'esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria è prevista solo per gli enti pubblici territoriali e le loro forme associative, mentre, in considerazione delle finalità pubbliche comunque perseguite, si ritiene che l'esenzione debba essere estesa anche agli altri enti pubblici che operano sul territorio regionale;

risulta necessario precisare le modalità di applicazione dei diritti istruttori, nell'ambito delle attività a carico degli Uffici Tecnici Regionali e relative all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 96 del DPR 380/2001, che a causa di un mero errore materiale non sono correttamente definite nella tabella allegata alla D.G.R. 21-5367 della voce "abusi edilizi".

Ritenuto pertanto opportuno e necessario modificare quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013, al fine di adeguare le previsioni dei diritti istruttori a quanto indicato ai punti precedenti e in particolare:

rivedere l'articolazione e la quantificazione dei diritti istruttori da corrispondere nell'ambito delle attività di prevenzione del rischio sismico, al fine di renderli coerenti con la tipologia strutturale delle opere in progetto, alla destinazione d'uso ed al diverso grado della complessità dell'istruttoria in relazione alla tipologia di procedimento a cui sono sottoposti, se denuncia o denuncia e autorizzazione;

rideterminare gli importi dovuti, in conseguenza della diversa articolazione degli interventi;

limitare la corresponsione dei diritti istruttori alle opere ed interventi soggetti a denuncia ed autorizzazione presso gli Uffici Tecnici Regionali, in conseguenza della modifica alle procedure attuative delle attività di prevenzione del rischio sismico, ai sensi della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;

prevedere l'esclusione dal versamento dei diritti istruttori per gli interventi realizzati dagli Enti Pubblici, nonché per gli interventi di riparazione dei danni conseguenti a calamità naturali riconosciute dalle autorità pubbliche, secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

precisare le modalità di corresponsione dei diritti istruttori per le attività a carico degli Uffici Tecnici Regionali e relative all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 96 del DPR 380/2001;

provvedere alla corretta ridefinizione dei diritti istruttori per i casi di accertamento di abusi edilizi;

considerato che gli importi come sopra determinati risultano mediamente inferiori a quelli stabiliti con la precedente D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013, ridefinire l'importo minimo previsto, che si riduce a 100 euro;

il tutto secondo quanto puntualmente indicato nell'allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente la tabella allegata alla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013 (ed alle determinazioni dirigenziali attuative).

Precisato che le modifiche di cui alla presente deliberazione entreranno in vigore il 01 gennaio 2015;

confermato che per quanto non espressamente modificato con la presente deliberazione restano vigenti le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013 e dalla D.D. n. 1859 dell'1/08/2013.

Per tutto quanto sopra premesso:

sentita, ai sensi della l.r. 5/2012, la Commissione consiliare competente nella seduta del 02/10/2014 che ha espresso parere favorevole a maggioranza;

vista la legge regionale n. 23/2008 art. 16;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, i nuovi importi unitari dei diritti istruttori per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico, così come riportati nell'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l'Allegato alla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013 ed alla D.D. n. 1859 dell'1/08/2013;
- di stabilire che per quanto non espressamente modificato con la presente deliberazione restano vigenti le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21-5361 del 21/02/2013 ed alla D.D. n. 1859 dell'1/08/2013;
- di stabilire che le procedure definite dalla presente deliberazione avranno efficacia dal 01 gennaio 2015;
- di escludere dalla corresponsione dei diritti istruttori gli interventi realizzati da Enti Pubblici, nonché gli interventi riferiti alla riparazione dei danni, conseguenti a calamità naturali, riconosciute dalle autorità pubbliche secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO E IL VERSAMENTO DEI DIRITTI ISTRUTTORI

Tabella dei contributi dei diritti di istruttoria per l'esercizio delle funzioni in materia sismica della Regione Piemonte (art. 49 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5)

Tipologia interventi	Opere ed interventi soggetti a denuncia presso Ufficio Tecnico Regionale	Opere ed interventi soggetti a denuncia ed autorizzazione preventiva presso Ufficio Tecnico Regionale
Nuove costruzioni a destinazione residenziale	0,2 €/ m ³ importo minimo di € 200,00	-----
Interventi di adeguamento o miglioramento ai sensi del par. 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche vigenti (D.M. Infrastrutture 14.01.2008), riferiti a costruzioni a destinazione residenziale	0,2 €/ m ³ importo minimo di € 200,00	-----
Nuove costruzioni a destinazione non residenziale	0,1 €/ m ³ importo minimo di € 100,00	0,25 €/ m ³ importo minimo di € 250,00
Interventi di adeguamento o miglioramento ai sensi del par. 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche vigenti (D.M. Infrastrutture 14.01.2008), riferiti a costruzioni a destinazione non residenziale	0,1 €/ m ³ importo minimo di € 100,00	0,25 €/ m ³ importo minimo di € 250,00
Intervento di riparazione o interventi locali ai sensi del par. 8.4.3 delle Norme Tecniche vigenti (D.M. Infrastrutture 14.01.2008)	100,00 €	150,00 €
Ponti con lunghezza impalcato fino a 6,00 m e muri di sostegno fino a 3,00 m di altezza dall'estradosso della fondazione, per l'intero intervento.	100,00 €	150,00 €
Ponti con lunghezza impalcato oltre i 6,00 m e muri di sostegno oltre i 3,00 m di altezza dall'estradosso della fondazione.	2,00 €/ m ² importo minimo di € 200,00	3,00 €/ m ² importo minimo di € 250,00
Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo o per metro quadrato, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia.	200,00 €	250,00 €
Progetti di Variante sostanziale (*) (*) Gli importi dei diritti istruttori relativi alle Varianti sostanziali ai progetti originari, sono raddoppiati a partire dalla terza Variante.	200,00 €	250,00 €
Accertamento delle violazioni di cui all'art. 96 del DPR 380/2001	Per ogni istanza di accertamento di conformità, a seguito di segnalazione di opere abusive, relativa agli interventi sopra indicati gli importi dovuti sono raddoppiati.	

NOTE

Sono stabiliti gli importi minimi e massimi da corrispondere per le attività istruttorie rispettivamente in **€100,00 e €1.000,00.**

Calcolo dei volumi.

Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo degli elementi verticali (vuoto per pieno), partendo dall'estradosso delle strutture di fondazione fino all'intradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde), inclusi i porticati e le tettoie coperte. Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni e le gronde.

Per gli interventi di miglioramento ed adeguamento il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera oggetto di verifica.

Calcolo delle superfici.

Nel caso dei ponti il calcolo dei metri quadrati deve riferirsi all'intera struttura dell'impalcato.

Per i muri di sostegno la superficie di riferimento è quella del paramento calcolato con altezza misurata dall'estradosso delle strutture di fondazione e lunghezza pari all'intero sviluppo dell'opera.

Calcolo degli importi dovuti.

In allegato all'attestazione di pagamento deve essere riportato il calcolo analitico dei volumi o delle superfici, in modo da permetterne la verifica da parte degli uffici regionali.

Nel caso si riscontrassero degli errori nel calcolo degli oneri istruttori gli uffici regionali possono richiedere un'integrazione al pagamento già effettuato.

Versamento dei diritti istruttori.

Il versamento deve riportare come causale la seguente dicitura: "Oneri istruttori in materia sismica Comune di Proprietà.....
Titolo abilitativo /sanatoria"